ARBITRATO PER IL COMMERCIO CHIMICO

REGOLAMENTO

Disposizioni generali

Art. 1 Istituzione

Il "Tribunale arbitrale per il Commercio Chimico" già istituito per iniziativa di Confcommercio-Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza potrà essere per Arbitro Unico o per Collegio Arbitrale.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Sono disciplinati dal presente Regolamento i procedimenti di arbitrato che le parti (almeno una delle quali aderente all'Associazione Italiana Commercio Chimico, in seguito denominata AssICC), a seguito di espressa previsione nell'apposita clausola compromissoria o patto successivo, intendono instaurare per la definizione di controversie sui rapporti economico-giuridici riguardanti il commercio chimico.
2. Qualora l'instaurando procedimento non abbia i soprammenzionati requisiti, la Segreteria del Tribunale Arbitrale non lo accetta senza che lo stesso sia investito.

Art. 3 Comunicazione alle parti

1. Per le comunicazioni che debbono essere effettuate alle/dalle parti o alla/dalla Segreteria del Tribunale Arbitrale possono essere impiegati tutti i mezzi che, per esigenze di rapidità, sono comunemente utilizzati nei rapporti commerciali, purché consentano la prova del ricevimento della comunicazione.
2. La comunicazione di un atto si considera effettuata nel luogo e nel giorno in cui risulta eseguita la consegna all'indirizzo del destinatario nelle forme sopra previste.

Art. 4 Rappresentanza delle parti

Le parti possono essere rappresentate da coloro ai quali abbiano espressamente conferito la procura per iscritto.

Art. 5 Copia di atti e documenti depositati

Di tutti gli atti e i documenti le parti debbono depositare un esemplare, anche in copia fotostatica, per ogni componente del Collegio e per ogni altra parte, insieme a una copia per la Segreteria.

Art. 6 Segreteria e sede

Le funzioni di Segreteria del Collegio sono svolte a cura degli uffici di Promo.Ter Unione. La sede del Collegio è fissata a Milano, in Corso Venezia, 47/49, presso Confcommercio Milano; tuttavia le parti potranno accordarsi su una diversa sede. In questo caso la scelta dovrà essere approvata dall'Arbitro Unico o dal Presidente del Collegio.

Art. 7 Obbligo di riservatezza

Il Tribunale Arbitrale e la Segreteria sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente lo svolgimento della procedura arbitrale.

Art. 8 Liquidazione delle spese di procedimento

La liquidazione delle spese di procedimento di conciliazione e di arbitrato è effettuata dal Tribunale Arbitrale in base all'allegata tariffa, suscettibile di variazioni approvate da Confcommercio Milano e rese note prima dell'instaurazione di ogni procedimento.

Art. 9 Regola generale

In mancanza di espressa previsione delle parti, nel compromesso o, comunque, prima dell'inizio del procedimento, il Tribunale Arbitrale ha facoltà, a norma dell'art.816 del Codice di procedura civile, comma 3, di disciplinare lo stesso nel modo che ritiene più opportuno, nell'assoluto rispetto del principio del contraddittorio.
In ogni caso, decide il merito della controversia secondo diritto in assenza di espressa volontà delle parti di decisione secondo equità.

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA
AssICC
ASSOCIAZIONE ITALIANA COMMERCIO CHIMICO
ITALIAN ASSOCIATION OF CHEMICAL TRADE
Corso Venezia, 47 • 20121 Milano • Tel. +39 02 7750.236/7 • Fax +39 02 7600.5
info@assicc.it • www.assicc.it

Procedimento arbitrale

Art. 10 Nomina degli arbitri

1. Le controversie di cui all'art.2 sono decise da un Arbitro Unico o dal Collegio, formato da tre arbitri, due dei quali sono nominati rispettivamente nella domanda e nella risposta da ciascuna delle parti, le quali possono anche sceglierli tra i nominativi compresi in apposito elenco predisposto a cura del Presidente di Confcommercio Milano. In mancanza di nomina di uno o di entrambi gli arbitri, alla nomina provvede il Presidente di Confcommercio Milano.
2. L'Arbitro Unico e il Presidente Effettivo del Collegio, nonché i relativi Supplenti sono nominati dal Presidente di Confcommercio Milano per la durata di tre anni e possono essere rinominati.
3. L'accettazione scritta da parte dell'arbitro va comunicata alla Segreteria entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina; in mancanza, la nomina s'intende non accettata.
4. Alla nomina di un nuovo arbitro in sostituzione di quello che non ha accettato, che è stato ricusato, che è deceduto o è divenuto incapace, nel corso del procedimento, provvede la parte o, in caso di inerzia, il Presidente di Confcommercio Milano.

Art. 11 Ricusazione e astensione dell'arbitro

1. Entro 10 giorni dalla comunicazione prevista dall'art.10, comma 3, ciascuna delle parti, a pena di decadenza, può presentare alla Segreteria una dichiarazione motivata di ricusazione, nei casi previsti dall'art.51 del Codice di procedura civile e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni.
2. Sulla ricusazione decide, in via definitiva, nel caso del Collegio Arbitrale, sugli arbitri nominati dalle parti, il Presidente del Collegio, sul Presidente stesso, come sull'Arbitro Unico, il Presidente di Confcommercio Milano.
3. Nei casi sopra previsti l'arbitro *de quo* ha l'obbligo di astenersi.
4. Alla nomina di un nuovo arbitro si provvede, come visto, ai sensi dell'art.10.

Art. 12 Domanda di arbitrato e difese

1. La parte che intende promuovere il procedimento di arbitrato deve proporre con atto indirizzato al Tribunale Arbitrale con copia alla controparte, la domanda contenente, oltre al richiamo della clausola compromissoria e all'opzione procedurale:
   a) la succinta esposizione dei fatti con la relativa documentazione a corredo e l'indicazione del valore economico della domanda,
   b) l'eventuale indicazione della procedibilità secondo diritto o equità,
   c) se non prevista dal compromesso, la scelta dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale e, in caso di opzione del procedimento collegiale, la nomina dell'arbitro,
   d) l'indicazione dei mezzi di prova,
   e) la formulazione dei quesiti,
   f) la procura al difensore, se nominato.
2. La parte convenuta, entro 20 giorni dalla comunicazione della domanda, deve far pervenire alla parte proponente e al Tribunale Arbitrale la memoria difensiva nella quale deve nominare, a pena di decadenza, l'arbitro.
3. La Segreteria forma il fascicolo del procedimento cui assegna un numero d'ordine per anno e annota gli estremi del procedimento in un apposito registro cronologico sotto la data di ricevimento della domanda.

Art. 13 Competenza arbitrale

La competenza arbitrale, così come prevista dall'art.806 del Codice di procedura civile, s'intende accettata se le parti non l'abbiano contestata espressamente entro la prima riunione di cui all'art.14.

Art. 14 Prima riunione del Collegio

La Segreteria, entro 30 giorni dal termine fissato nell'articolo 12, comma 2, fissa la data in cui il Tribunale, sia in forma monocratica che collegiale, terrà udienza per sentire le parti e per esperire il tentativo di conciliazione. La Segreteria dà comunicazione alle parti, con almeno 15 giorni di anticipo, della data della prima riunione.

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA
AssICC
ASSOCIAZIONE ITALIANA COMMERCIO CHIMICO
ITALIAN ASSOCIATION OF CHEMICAL TRADE
Corso Venezia, 47 • 20121 Milano • Tel. +39 02 7750.236/7 • Fax +39 02 7600.5
info@assicc.it • www.assicc.it

Art. 15 Regole applicabili alla procedura

1. Lo svolgimento della procedura davanti al Tribunale Arbitrale è regolata ai sensi dell'art.9.
2. In caso di ammissione di prove testimoniali da assumersi avanti al Collegio, è onere delle parti interessate di assicurare la presenza dei testi nel giorno fissato per la loro audizione.
3. Gli atti istruttori possono essere delegati dal Tribunale Arbitrale a uno dei suoi componenti.

Art. 16 Accordo fra le parti

In caso di accordo viene redatto il verbale. L'accordo raggiunto, per espressa volontà delle parti, non è impugnabile e deve essere comunicato al Tribunale Arbitrale con esonero dello stesso dalla pronunzia del lodo.

Art. 17 Verbali e comunicazioni

Di ogni attività svolta dal Tribunale Arbitrale si redige verbale. La Segreteria dà comunicazione alle parti di ogni atto del procedimento.

Art. 18 Lodo

1. Il lodo è redatto per iscritto nei termini di cui all'art.820 c.p.c..
2. In caso di Collegio Arbitrale, è deliberato a maggioranza dei voti degli arbitri riuniti in conferenza personale.
3. I componenti del Collegio possono sottoscrivere il lodo in tempi diversi. Ogni componente del Collegio deve indicare il luogo, il giorno, il mese e l'anno in cui la firma è stata apposta.
4. La Segreteria trasmette a ciascuna delle parti un originale del lodo e restituisce i documenti che essa ha depositato. Un originale resta depositato presso la Segreteria insieme a una copia di tutti gli atti e di tutti i documenti.
5. Il lodo può essere soggetto a correzione e il Tribunale Arbitrale decide sulla relativa istanza depositata in Segreteria, entro un mese dal deposito.

Art. 19 Luogo e tempo del lodo

1. Il lodo è deliberato a Milano, nella sede del Tribunale Arbitrale, salvo diverso accordo delle parti.
2. Il lodo deve essere depositato presso la Segreteria entro 180 giorni dall'accettazione della nomina. Il termine può essere prorogato dal Tribunale Arbitrale di 90 giorni quando si tratta di questioni particolarmente complesse o di questioni che richiedono indagini istruttorie, ovvero, quando ricorrono giusti motivi.
3. In ogni caso, per quanto non previsto, si richiama quanto disposto dall'art.820 c.p.c..
4. Il decorso dei termini, oltre che nei casi previsti dal presente Regolamento e dal codice di procedura civile, è sospeso dall'1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere alla fine dei periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Art. 20 Spese di procedimento

1. Le parti, a norma dell'art.814 del Codice di procedura civile, sono tenute solidalmente al pagamento delle spese, salvo rivalsa tra loro.
2. In caso di conciliazione o di anticipata estinzione del procedimento, le spese, in assenza di diverso accordo delle parti, sono poste, pur nel rispetto del predetto principio di solidarietà, in ragione della metà, su ciascuna di esse.
3. Sempre nel rispetto del principio di solidarietà, nel lodo il Tribunale Arbitrale indica la parte o le parti tenute al pagamento delle spese di procedimento liquidate.
4. La liquidazione delle spese di procedimento comprende:
    a. gli onorari e le spese del Tribunale Arbitrale,
    b. gli onorari e le spese degli esperti eventualmente intervenuti nel procedimento,
    c. le spese amministrative.
5. In mancanza di assolvimento delle parti del disposto relativo alle spese del procedimento, quest'ultimo resta sospeso e i termini ricominciano a decorrere quando viene effettuato il versamento mancante; qualora lo stesso non venga effettuato nei sei mesi dalla richiesta di arbitrato, la stessa, può, dal Tribunale Arbitrale, essere ritenuta ritirata.

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA
AssICC
ASSOCIAZIONE ITALIANA COMMERCIO CHIMICO
ITALIAN ASSOCIATION OF CHEMICAL TRADE
Corso Venezia, 47 • 20121 Milano • Tel. +39 02 7750.236/7 • Fax +39 02 7600.5
info@assicc.it • www.assicc.it

Sanzioni

Art. 21 ***<u>Mancata esecuzione del lodo</u>***

1. Salvo il diritto a ogni azione competente alle parti, qualora a una decisione non fosse data esecuzione nel termine di un mese dalla data della sua comunicazione, o nel diverso termine fissato dal Tribunale Arbitrale, la Segreteria, su richiesta della parte interessata, invita con lettera raccomandata l'altra parte all'adempimento entro il termine di giorni 15. Scaduto detto termine, senza che l'altra parte abbia adempiuto, un estratto della decisione è affisso, a cura della Segreteria, nei locali di Confcommercio Milano e ne è data notizia sul Bollettino dell'AssICC con facoltà di comunicazione ad altri organi di stampa del settore. Naturalmente l'AssICC, sulla predetta segnalazione, può adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni.
2. Lo stesso procedimento si applicherà anche nei confronti della parte inadempiente al disposto di un accordo conciliativo e al pagamento delle spese di cui all'art.20; in quest'ultimo caso legittimati alla richiesta sono la Segreteria, l'Arbitro Unico e ogni singolo arbitro del Collegio.

Art. 22 ***<u>Sospensione delle sanzioni</u>***

Contro l'applicazione delle sanzioni previste nell'articolo precedente, la parte interessata può ricorrere al Tribunale Arbitrale, che, con provvedimento insindacabile, può, eccezionalmente, sospendere o dichiarare inapplicabili i previsti provvedimenti. Il ricorso deve essere presentato alla Segreteria.

Art. 23 ***<u>Esenzione di responsabilità</u>***

Il Tribunale Arbitrale, sia in forma monocratica che collegiale, la Confcommercio Milano e l'AssICC, nell'espletamento delle loro funzioni in conformità del presente Regolamento, non contraggono alcuna responsabilità.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA TIPO

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione del Tribunale Arbitrale per il Commercio Chimico istituito da Confcommercio-Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Il Tribunale suddetto, con sede in Milano, Corso Venezia 47/49, sarà composto da un Arbitro Unico o da un Collegio Arbitrale nominati in conformità al relativo Regolamento.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRO UNICO

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione del Tribunale Arbitrale per il Commercio Chimico istituito da Confcommercio-Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Il Tribunale suddetto, con sede in Milano, Corso Venezia 47/49, sarà composto da un Arbitro Unico nominato in conformità al relativo Regolamento.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione del Tribunale Arbitrale per il Commercio Chimico istituito da Confcommercio-Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Il Tribunale suddetto, con sede in Milano, Corso Venezia 47/49, sarà composto da un Collegio Arbitrale nominato in conformità al relativo Regolamento.

CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA
AssICC
ASSOCIAZIONE ITALIANA COMMERCIO CHIMICO
ITALIAN ASSOCIATION OF CHEMICAL TRADE
Corso Venezia, 47 • 20121 Milano • Tel. +39 02 7750.236/7 • Fax +39 02 7600.5
info@assicc.it • www.assicc.it